

Procedure di progressione orizzontale del personale del comparto scuola - area del personale A.T.A

Autorizzazione all'APRAN per la sottoscrizione dell' accordo del 26 gennaio 2023

Delibera n. 193 del 10/02/2023

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di data 26 gennaio 2023 per le procedure di progressione orizzontale del personale del comparto scuola- area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 193 Prot. n. 10/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di data 26 gennaio 2023 per le procedure di progressione orizzontale del personale del comparto scuola- area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale Il giorno 10 Febbraio 2023 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA

PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2023-D335-00012

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 6

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 364 del 18 marzo 2022, ha provveduto ad impartire all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) le prime direttive per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro delle distinte aree di contrattazione provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021 e per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024, nonché ad operare il riparto tra le aree medesime delle risorse contrattuali complessive rese disponibili dall'art. 12, l.p. n. 22/2021.

La legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma

di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) ha reso disponibili ulteriori risorse per il finanziamento dei CCPL per il triennio contrattuale 2019-2021.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 7 ottobre 2022 è stato effettuato il riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dagli artt. 7 e 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024)

Con specifico riferimento alle progressioni orizzontali per il personale del Comparto Scuola- area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, l'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023) ha introdotto l'art. 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, il quale ha previsto che, in attesa dell'introduzione del sistema permanente di valutazione quale criterio necessario per la definizione delle progressioni stesse, la Giunta provinciale impartisca specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per l'individuazione in via straordinaria, per il solo triennio 2019-2021, di specifici criteri per le progressioni economiche orizzontali del personale del Comparto scuola afferente alla predetta area.

Detta norma ha previsto altresì che nella deliberazione delle direttive la Giunta provinciale sia tenuta ad indicare quale criterio utile, in particolare, l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione del personale destinatario della disposizione legislativa.

In attuazione della predetta disposizione legislativa, la Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2023, ha impartito le direttive in materia all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale stabilendo che, nelle more della definizione del sistema permanente di valutazione, per il triennio 2019/2021 l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione del personale individuato dalla norma possa ritenersi soddisfatto dall'assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa, quindi a partire, per gravità, dalla sospensione dal servizio e di ricorrere all'applicazione del principio di graduazione della sanzione dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro di data 17 ottobre 2003 e ss.mmi., ai fini di determinare e diversificare l'entità

temporale del ritardo del passaggio alla posizione stipendiale successiva.

A seguito dell'emanazione delle direttive della Giunta provinciale le parti negoziali si sono ritrovate il giorno 26 gennaio 2023 e sono pervenute alla sigla dell'ipotesi di accordo per le procedure di progressione orizzontale del personale del Comparto Scuola - area del personale ATA e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale - per il triennio contrattuale 2019/2021.

L'accordo prevede:

RIFERIMENTO : 2023-D335-00012

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 6

- il finanziamento delle procedure di progressione orizzontale e le relative decorrenze per il personale, tenuto conto del periodo in cui il medesimo ha maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale;
- l'individuazione nell'assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa del requisito dell'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione previsto dall'art. 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come introdotto dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023);

- che, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità del vigente codice disciplinare, il riflesso delle sanzioni disciplinari superiori alla multa incida sulla progressione orizzontale del triennio 2019/2021 come segue:

- per il personale che sia incorso nella sanzione della sospensione dal servizio da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10, ritardo di un anno nei tempi della progressione orizzontale e negli effetti dell'erogazione;

- per il personale che sia incorso nella sanzione della sospensione dal servizio da un minimo di 11 giorni ad un massimo di 30, ritardo di due anni nei tempi della progressione orizzontale e negli effetti dell'erogazione;

- per il personale che sia incorso nella sanzione della sospensione dal servizio da 30 a 90 giorni, del licenziamento con o senza preavviso, non si dà corso alla progressione per il triennio considerato.

L'ipotesi di accordo è stata trasmessa in data 30 gennaio 2023 con nota prot. 80327 ed in data 31 gennaio 2023 è pervenuta con nota prot. 85024 la relazione tecnica di accompagnamento.

Quest'ultima evidenza che la spesa impegnata nell'ipotesi di accordo siglata in data 26 gennaio 2023 risulta coperta dalle risorse messe a disposizione dell'A.P.Ra.N. attraverso le direttive emanate dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 1772 di data 7 ottobre 2022.

Si evidenzia infine che dall'analisi del contenuto dell'ipotesi di accordo di data 26 gennaio 2023 e della relazione tecnica di accompagnamento risulta la conformità della stessa alle direttive formulate dalla Giunta provinciale.

Si ritiene pertanto di autorizzare l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per le motivazioni esposte in premessa, alla sottoscrizione del testo concordato dall'Agenzia stessa con le Organizzazioni sindacali, dando nel contempo atto che le parti hanno concordato che la sottoscrizione definitiva dell'accordo avvenga alla conferma della legittimità dell'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 19 introduttivo dell'art. 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 22.

Considerato che ai sensi dell'art. 60 bis della legge sul personale della Provincia 1997 come inserito dall'art. 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 il quale prevede che, nelle more dell'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria volta a introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei Conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali prevista per lo Stato dall'articolo 47 del D.

Lgs. n. 165 del 2001, tale verifica è in via esclusiva assicurata attraverso il Collegio dei revisori dei conti della Provincia, la sottoscrizione definitiva dell'accordo è subordinata all'acquisizione del parere favorevole da parte di tale organismo.

RIFERIMENTO : 2023-D335-00012

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 6

In considerazione del ricorso proposto dallo Stato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 28.9.2022 e 5.10.2022 (giudizio n. 77 del 2022 R.R.) avverso il predetto articolo 60 bis ritenuto lesivo del potere di certificazione dei contratti collettivi riconosciuto alla Corte dei conti e dalla stessa rivendicato, si ritiene opportuno dare indicazione alle strutture competenti di informare il personale che l'ente si riserva doverosamente, in caso di conseguenti riflessi sugli effetti del presente o di precedenti accordi, l'esercizio di quanto previsto dall'art. 2033 c.c..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,

- visto l'art. 8 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto di autonomia) che prevede fra le materie in competenza legislativa della Provincia "l'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto";

- visto l'art. 54 della legge provinciale n. 7 del 1997 (Legge sul personale della Provincia), che disciplina il procedimento per la contrattazione collettiva provinciale;

- visto l'art. 60 bis della legge sul personale della Provincia 1997 come inserito dall'art. 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10;

- viste le direttive impartite all' APRaN con deliberazione della Giunta Provinciale n. 364 del 18 marzo 2022 e n. 1772 di data 7 ottobre 2022. ;

- viste le direttive impartite all' APRaN con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 del 13 gennaio 2023;

- vista l'ipotesi di accordo di data 26 gennaio 2023 trasmessa da parte dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale con nota di data 30 gennaio 2023 prot. 80327,

- vista la relazione tecnica di accompagnamento trasmessa da parte dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale con nota di data 31 gennaio 2023 prot.85024,

- viste le disposizioni di legge e contrattuali richiamate nella relazione,

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a 1. di autorizzare l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'art. 60,

comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per quanto esposto in premessa che si intende integralmente richiamato nel presente dispositivo, alla sottoscrizione del testo concordato dall'Agenzia stessa con le Organizzazioni sindacali in data 26 gennaio 2023

concernente l'ipotesi di accordo per le procedure di progressione orizzontale del personale del comparto scuola- area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della Provincia ai sensi dell'art. 60 bis della medesima legge provinciale;

2. di dare atto che la relazione tecnica di accompagnamento dell'accordo trasmessa da parte dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, evidenzia che la spesa impegnata nell'ipotesi di accordo siglata in data 26 gennaio 2023 risulta coperta dalle risorse messe a disposizione dell'A.P.Ra.N. attraverso le direttive emanate dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 364 del 18 marzo 2022 e n. 1772 di data 7 ottobre 2022;

RIFERIMENTO : 2023-D335-00012

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 6

3. di dare atto che, come si evince dalla nota a verbale, la sottoscrizione definitiva avverrà alla conferma della legittimità dell'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 19

introdotto dell'art. 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 22;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

RIFERIMENTO : 2023-D335-00012

Pag 5 di 6 LIB

Num. prog. 5 di 6

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.